



Bozza del 23.09.2015 per l'indagine conoscitiva

Integrazione della legge forestale (modifica del...) – Modifica dell'ordinanza sulle foreste

Rapporto esplicativo per l'indagine conoscitiva

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Principali modifiche contenute nell'avamprogetto	3
2.1	Introduzione	3
2.2	Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta	3
2.2.1	Introduzione	3
2.2.2	Principi	4
2.2.3	Compiti della Confederazione	5
2.2.4	Compiti dei Cantoni	5
2.2.5	Finanziamento	5
2.3	Adattamento ai cambiamenti climatici	5
2.4	Aumentare l'utilizzo del legno	6
3	Ripercussioni delle modifiche	6
4	Commenti ai singoli articoli	7
4.1	Modifica dell'ordinanza sulle foreste	7
	Articolo 19	7
	Articolo 28	7
	Articolo 29	8
	Articolo 30	9
	Articolo 31	10
	Articolo 32	11
	Articolo 34	12
	Articoli 36-37	13
	Articolo 37a	13
	Articolo 37b	14
	Articolo 40	15
	Articolo 40a	16
	Articolo 40b	17
	Articolo 41	18
	Articolo 42	18
	Articolo 43	19
	Articolo 44	21
	Articolo 66	21
4.2	Abrogazione del regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale	22
4.3	Modifica dell'ordinanza sulla geoinformazione	22
4.4	Modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM	22
4.5	Modifica dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali	24
	Articolo 15	24
	Articolo 50	24
	Articolo 51	24
	Articolo 52	25
	Articolo 55	25
	Articolo 59	25
4.6	Disposizione transitoria	26
4.7	Entrata in vigore	27

1 Situazione iniziale

Il bilancio dell'attuale legge forestale è complessivamente positivo ma diversi obiettivi fissati nella «Politica forestale 2020», approvata dal Consiglio federale nel 2011, hanno reso necessarie alcune integrazioni puntuali di questo atto normativo. In data ... l'Assemblea federale ha pertanto deciso di procedere a una modifica della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste¹ (LFo; RS 921.0).

La modifica è incentrata sostanzialmente su una maggiore protezione della foresta contro gli organismi nocivi e su una migliore prevenzione in vista dei futuri cambiamenti climatici. Altri capisaldi sono la promozione del consumo di legno e l'aumento dell'efficienza dell'economia forestale. Il termine per un referendum contro la modifica del ... della legge forestale è scaduto infruttuoso il

A seguito della decisione del Parlamento di modificare la legge forestale, anche l'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01) e altre ordinanze devono essere sottoposte a revisione parziale. In data ... l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), su mandato del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato la relativa procedura di indagine conoscitiva, che si è conclusa il Il rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva può essere consultato in internet².

2 Principali modifiche contenute nell'avamprogetto

2.1 Introduzione

La presente revisione dell'ordinanza sulle foreste interessa le disposizioni del capitolo 4 «Cura ed utilizzazione della foresta» (art. 19 e 28 – 31 OFo), del capitolo 5 «Formazione e documenti di base» (art. 32, 32a, 34, 37a e 37b OFo) e del capitolo 6 «Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità» (art. 40, 40a, 40b e 41 – 44 OFo). Devono essere modificate anche alcune disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20), l'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (OE-UFAM; RS 814.014) e l'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620). È abrogato il regolamento del 2 agosto 1994 concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale (RS 921.211.1).

Da una parte vanno precisati alcuni concetti giuridici della legge forestale, dall'altra devono essere emanate le disposizioni esecutive per le norme sulla delega introdotte ex novo o modificate nella LFo (art. 49 cpv. 3 LFo).

Sul piano dei contenuti la revisione interessa essenzialmente gli ambiti descritti qui di seguito.

2.2 Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta

2.2.1 Introduzione

I cosiddetti pericoli biotici, ossia organismi patogeni quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi oppure piante invasive, minacciano la foresta. Anche alcune specie provenienti dall'estero e caratterizzate da una rapida diffusione, le cosiddette specie alloctone invasive, possono compromettere sensibilmente l'ecosistema e le funzioni della foresta. Esempi attuali di organismi nocivi sono il tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*), l'ailanto e un patogeno fungino responsabile del

¹ Il Consiglio nazionale ha trattato l'integrazione della legge forestale come seconda camera e l'ha adottata all'unanimità il 16 settembre 2015. Il progetto torna ora al Consiglio degli Stati per l'appianamento delle divergenze su singole disposizioni. Per tutte le modifiche dell'ordinanza sulle foreste sono fatte salve le discussioni tuttora in corso in Parlamento sulla legge forestale. Gli articoli e i commenti non ancora definitivi sono contrassegnati espressamente. L'appianamento delle divergenze è previsto per la sessione invernale 2015. L'obiettivo è di porre in vigore la legge forestale completata al più presto per il nuovo periodo NPC 2016-2019. A tal fine, i lavori relativi all'ordinanza sulle foreste sono stati portati avanti parallelamente all'integrazione della legge forestale. http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20140046.

² Il rapporto sull'indagine conoscitiva è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > ...

deperimento del frassino. Il crescente scambio globale di merci è all'origine dell'ingresso sempre più frequente in Svizzera di organismi alloctoni, che a sua volta aumenta il rischio di una loro diffusione incontrollata. Durante la prima grossa infestazione di *Anoplophora glabripennis* in Svizzera, verificatasi a Winterthur nel 2012, si sono dovuti abbattere d'urgenza oltre 60 alberi di un viale; già nel 2014 è scoppiato un secondo focolaio di dimensioni ancora maggiori a Marly (FR). Nella maggior parte dei casi questo agente patogeno si introduce attraverso gli imballaggi in legno delle merci più disparate provenienti dall'Asia³.

Le modifiche della legge forestale volte a rafforzare la prevenzione e la lotta agli organismi nocivi permetteranno di colmare le attuali lacune normative in tale ambito. Negli articoli 26 e 27 della LFo vengono integrati e precisati i provvedimenti rispettivamente della Confederazione e dei Cantoni: l'articolo 26 capoverso 2 della LFo dispone esplicitamente che per la protezione contro gli organismi nocivi il Consiglio federale può in particolare vietare o limitare l'utilizzazione di determinati organismi, piante e merci e introdurre obblighi di autorizzazione, di notifica, di registrazione e di documentazione. Il capoverso 2 del nuovo articolo 27a della LFo conferisce alla Confederazione la competenza di stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per provvedimenti contro gli organismi nocivi. Questi provvedimenti devono essere eseguiti in modo tale da consentire di (art. 27a cpv. 2 LFo):

1. eliminare tempestivamente i nuovi organismi nocivi accertati;
2. contenere gli organismi nocivi radicati se l'utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;
3. sorvegliare, eliminare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale al fine di proteggere la foresta.

Il nuovo articolo 48a della LFo sancisce anche in ambito di prevenzione e lotta agli organismi nocivi – come già la legge sulla protezione dell'ambiente – il cosiddetto principio di causalità, secondo cui i costi dei provvedimenti adottati devono essere sostenuti da chi li ha resi necessari. Più precisamente, sottostà a tale obbligo unicamente chi li ha provocati per colpa propria, ossia violando direttive legali, istruzioni delle autorità o determinati obblighi di diligenza.

In virtù del diritto vigente la Confederazione può indennizzare i Cantoni unicamente per provvedimenti di prevenzione e riparazione di danni alla foresta di protezione. Il nuovo articolo 37a della LFo prevede, invece, l'erogazione di indennità ai Cantoni anche per misure al di fuori della foresta di protezione e della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (giardini, parcheggi ecc.). Viene così colmata una grave lacuna nella lotta agli organismi nocivi, dal momento che spesso dagli spazi verdi delle zone abitate provengono pericoli per la foresta.

Per i proprietari di fondi che devono adottare provvedimenti di prevenzione e riparazione di danni alla foresta di cui al nuovo articolo 27a capoverso 3 della LFo possono risultare costi elevati (interventi, nuove piante ecc.). Siccome non tutti i casi consentono di chiamare a rispondere il vero responsabile del danno di cui all'articolo 48a della LFo, in seguito a provvedimenti di pubblico interesse potrebbero risultare costi a carico dei privati. Potrebbero così presentarsi casi di rigore che andrebbero invece evitati. Per tale motivo il nuovo articolo 37b della LFo introduce la possibilità di versare un'indennità equa ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi.

L'articolo 26 capoverso 1 della LFo introduce inoltre la possibilità per la Confederazione di sostenere misure di prevenzione e riparazione di danni alla foresta causati da eventi naturali anche al di fuori della foresta di protezione: si tratta di danni provocati da eventi abiotici quali tempeste, incendi o siccità.

2.2.2 Principi

Secondo il vigente articolo 26 della LFo il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti forestali intesi a prevenire e riparare danni alla foresta e a riparare le conseguenze di catastrofi forestali (cpv. 1 lett. b). Tale articolo distingue altresì tra provvedimenti forestali (cpv. 1) e provvedimenti al di

³ Cfr. FF 2014 7765

fuori della foresta (cpv. 2). Oggi simili distinzioni non appaiono più opportune: conta soltanto, infatti, che le funzioni della foresta non vengano compromesse gravemente⁴, a prescindere che la causa siano eventi di portata nazionale o regionale o che debbano essere adottate misure all'interno o all'esterno della foresta. Conformemente al nuovo articolo 26 capoverso 1 della LFo, pertanto, il Consiglio federale ha il compito di emanare prescrizioni su «provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni».

Il nuovo articolo 28 dell'OFo («Principi») dà una definizione del concetto di *danni alla foresta* di cui all'articolo 26 capoverso 1 della LFo e sancisce il rapporto tra gli articoli 28 – 30 dell'OFo e le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali per l'ambito degli organismi nocivi.

2.2.3 Compiti della Confederazione

Secondo le nuove disposizioni della legge forestale la Confederazione è tenuta ad adoperarsi affinché siano eseguiti provvedimenti al confine di Stato e a stabilire e coordinare i provvedimenti intercantionali adottati dai Cantoni all'interno del Paese (art. 26 cpv. 3 LFo). La Confederazione deve inoltre stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per provvedimenti contro gli organismi nocivi (art. 27a cpv. 2 LFo).

L'articolo 29 dell'OFo («Compiti della Confederazione») designa l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM; cpv. 1) e l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP; cpv. 2) quali servizi della Confederazione preposti a tali compiti e precisa questi ultimi: l'UFAM è responsabile, con la partecipazione dei Cantoni interessati, di stabilire strategie e direttive per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta e di coordinare i provvedimenti intercantionali dei Cantoni (cpv. 1); l'FNP continua ad essere incaricato dei compiti di natura scientifica quali il rilevamento di dati e la consulenza (cpv. 2).

2.2.4 Compiti dei Cantoni

Fatti salvi i compiti della Confederazione di cui all'articolo 29 dell'OFo, i Cantoni sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari alla prevenzione e riparazione dei danni alla foresta (art. 27 cpv. 1 LFo). L'articolo 30 dell'OFo precisa questi provvedimenti in una lista non esaustiva, che comprende in particolare la lotta agli organismi nocivi in determinate aree attraverso la loro eliminazione e il loro contenimento o la limitazione dei danni (lett. c) nonché il monitoraggio del territorio (lett. d).

2.2.5 Finanziamento

Le nuove disposizioni della legge forestale in materia di finanziamento delle misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta (art. 37a e 37b LFo) sono concretizzati dagli articoli 40a («Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione») e 40b dell'OFo («Indennità per costi»).

L'articolo 48a della LFo, che prevede la possibilità di addossare a chi li ha causati per colpa propria i costi di provvedimenti adottati o ordinati dalle autorità per prevenire un pericolo o pregiudizio imminente per la foresta, come pure per accertarlo ed eliminarlo, è applicabile direttamente senza essere precisato nell'ordinanza.

2.3 Adattamento ai cambiamenti climatici

La foresta e le sue funzioni sono fortemente interessate dai cambiamenti climatici, che si prevede porteranno a un continuo aumento oltre che delle temperature medie anche di fenomeni naturali estremi, quali siccità e tempeste; anche pericoli quali incendi forestali o infestazioni di organismi dannosi potrebbero aumentare. Siccome le mutate condizioni stagionali potrebbero compromettere le funzioni forestali, occorre migliorare la resistenza e la capacità di adattamento dei popolamenti forestali agli

⁴ FF 2014 4259

attesi cambiamenti climatici attraverso la promozione del rinnovamento della foresta, la cura mirata dei popolamenti giovani o la produzione di materiale di riproduzione forestale⁵.

Il nuovo articolo 28a della LFo prevede che la Confederazione e i Cantoni possano adottare le misure corrispondenti; l'articolo 38a capoverso 1 lettera f della LFo permette alla Confederazione di sostenerle tramite aiuti finanziari. Il Consiglio federale adempie questo incarico proponendo l'integrazione di due articoli dell'OFo, ossia l'articolo 19 capoverso 2 sui provvedimenti per la cura dei popolamenti giovani e l'articolo 43 sulla promozione della gestione forestale.

2.4 Aumentare l'utilizzo del legno

Da decenni in Svizzera viene usato meno legno di quanto la foresta non ne produca. Aumentare il suo utilizzo è opportuno e auspicabile perché il legno presenta caratteristiche straordinarie soprattutto come materiale da costruzione (ad es. per la densità edificatoria), immagazzina CO₂ durante il suo impiego e al contempo può sostituire materiali da costruzione ad alto consumo energetico come l'acciaio o il cemento; come materia prima permette, a differenza dei combustibili fossili, di produrre calore e corrente senza incidere sul bilancio di CO₂⁶. Il legno svizzero può quindi fornire un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi della politica climatica ed energetica nonché all'economia verde e per la densità edificatoria.

La legge forestale è stata pertanto integrata dal nuovo articolo 34a sulla promozione del legno, che permette alla Confederazione di migliorare le basi per promuovere la vendita e l'utilizzo del legno da produzione sostenibile. Il nuovo articolo 37b dell'OFo lo concretizza.

3 Ripercussioni delle modifiche

Le presenti modifiche dell'ordinanza sulle foreste derivano dall'integrazione della legge forestale del Per le loro ripercussioni si rimanda pertanto al messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge forestale del ...⁷: a parte un'eccezione, infatti, non ve ne sono di nuove o di derivanti specificamente dall'OFo.

L'eccezione sopraccitata è costituita dagli emolumenti introdotti per l'esecuzione dei controlli di determinate merci trasportate in imballaggi di legno al confine, negli aeroporti, nelle stazioni di trasbordo o nelle aziende. Gli imballaggi in legno sono tipici vettori di organismi nocivi, di cui si deve invece impedire l'ingresso. Finora la Confederazione si è fatta completamente carico dei costi di questo tipo di controlli, ma in futuro una parte di essi dovrà essere sostenuta dagli importatori attraverso il pagamento di un emolumento (cfr. capitolo 4.4).

Grazie a questo nuovo emolumento la Confederazione calcola di aumentare le proprie entrate di circa 540 000 franchi l'anno. D'altro canto, però, l'implementazione e l'applicazione dei nuovi emolumenti per i circa 2700 controlli annui (anno di riferimento: 2014) richiederà lavoro aggiuntivo e si dovrà quindi creare un nuovo posto all'UFAM a tempo pieno e indeterminato; diversamente, il lavoro supplementare richiesto non potrà essere eseguito e l'emolumento non potrà essere introdotto. Considerate le maggiori entrate previste e la conseguente maggiore copertura dei costi (quasi 300 000 franchi in più all'anno), le spese aggiuntive per il personale appaiono sostenibili.

Aumenti

Dipartimento	Breve descrizione	Spese di personale CHF	Numero di posti
DATEC (UFAM)	Implementazione e applicazione nuovo emolumento	250 000	1

⁵ FF 2014 4261

⁶ FF 2014 4273

⁷ FF 2014 4945

4 Commenti ai singoli articoli

4.1 Modifica dell'ordinanza sulle foreste

Articolo 19

Art. 19 cpv. 2 lett. a

² I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:

- a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alla stazione, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;

Secondo il vigente articolo 19 capoverso 2 lettera a dell'OFo la cura dei popolamenti giovani è finalizzata alla crescita di popolamenti forestali stabili; il nuovo articolo sancisce, invece, l'importanza di creare popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti. I cambiamenti climatici, infatti, espongono i popolamenti a maggiori rischi biotici e abiotici: si deve quindi aumentare ovunque la loro resistenza e capacità di adattamento a tali cambiamenti e agli eventi naturali estremi che ne possono derivare. Ciò è possibile attraverso una selezione mirata delle specie arboree e una cura conseguente della foresta per ripartire i rischi su diverse specie e genotipi. Una cura adeguata della foresta permetterà di fare crescere strutture più resistenti.

Articolo 28

Art. 28 Principi

(art. 26)

¹ Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:

- a. eventi naturali, quali tempeste, incendi o siccità;
- b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.

² La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali.

Capoverso 1: La nuova legge forestale parla di danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni (art. 26 cpv. 1 LFo). L'articolo 28 capoverso 1 dell'OFo precisa questa definizione indicando da una parte i danni dovuti a eventi naturali, ossia ai pericoli abiotici quali tempeste, incendi e siccità (lett. a), e dall'altra i danni causati da organismi quali virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante – i cosiddetti organismi nocivi – (lett. b). Questi danni devono avere una particolare rilevanza, ossia in caso di evento si deve dimostrare che le funzioni della foresta sono in grave pericolo: a tale scopo si applicano, sia in caso di pericoli biotici che abiotici, le strategie e le direttive di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera a dell'OFo e ci si basa sulla pianificazione forestale cantonale o regionale e sulle funzioni della foresta qui indicate (art. 18 OFo). Si deve poter intervenire tempestivamente per scongiurare ulteriori danni e gestire efficacemente la situazione. Per la gestione di eventi di grosse dimensioni come le catastrofi forestali di rilevanza nazionale si applica anche l'articolo 28 della LFo perché in simili casi le risorse ordinarie si esauriscono rapidamente.

Capoverso 2: Per la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi l'articolo 28 capoverso 2 dell'OFo rimanda all'ordinanza sulla protezione dei vegetali, che li elenca nei suoi allegati 1 e 2: si tratta di organismi molto pericolosi per le funzioni della foresta, non presenti in Svizzera e contro i quali esistono misure protettive. Nell'allegato 1 parte A sezione I OPV figura, in particolare, il tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* [Motschulsky]). La vigilanza e la lotta contro altri organismi nocivi particolarmente pericolosi per le funzioni della foresta ma, ad esempio, già più diffusi

nel nostro Paese rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'ordinanza sulle foreste: può trattarsi sia di altri organismi nocivi alloctoni sia di organismi nocivi autoctoni.

Articolo 29

Art. 29 Compiti della Confederazione

(art. 26 e 27a cpv. 2)

¹ Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta l'UFAM adempie in particolare i seguenti compiti:

- a. stabilisce, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per eventi naturali e organismi nocivi;
- b. coordina i provvedimenti dei Cantoni di importanza intercantonale;
- c. stabilisce i provvedimenti dei Cantoni, se il coordinamento di cui alla lettera b non è sufficiente.

² L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:

- a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta;
- b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;
- c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.

Capoverso 1 lettera a: La lettera a dell'articolo 29 dell'OFo affida all'UFAM il compito di stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, le strategie e le direttive della Confederazione per determinati eventi naturali e organismi pericolosi. Si tratta, da una parte, della gestione di eventi naturali, come l'uragano Lothar del 1999, e il manuale dell'UFAM relativo ai danni da tempesta⁸ ne è un esempio; dall'altra della gestione dei rischi legati agli organismi nocivi pericolosi e particolarmente pericolosi, la cui vigilanza e lotta sono regolate attraverso istruzioni specifiche in apposite linee guida nazionali: un esempio è la guida per la gestione dei rischi legati al tarlo asiatico del fusto⁹. La collaborazione con i Cantoni di cui alla lettera a prevede l'analisi tempestiva e completa delle diverse situazioni cantonali, così da poterle prendere in considerazione, e la possibilità per i Cantoni di esprimere un parere in merito alle direttive nazionali.

Capoverso 1 lettere b e c: L'esecuzione della legge forestale spetta, in linea di principio, ai Cantoni. Ciò vale anche per la prevenzione e la riparazione dei danni alle foreste¹⁰. Basandosi sull'articolo 26 capoverso 3 LFo, le lettere b e c stabiliscono i casi in cui l'UFAM può, se del caso, coordinare l'esecuzione, in particolare in presenza di un'infestazione di organismi nocivi in più Cantoni (lett. b). Soltanto sussidiariamente, ossia se il solo coordinamento delle misure non dovesse bastare a prevenire e riparare efficacemente i danni alla foresta, l'UFAM può stabilire anche i provvedimenti da adottare in una zona costituita da più Cantoni (lett. c), garantendo così un intervento efficace. Il Consiglio federale si avvale quindi solo in parte della competenza riconosciuta alla Confederazione per stabilire i provvedimenti intercantonali (art. 26 cpv. 3 LFo).

Capoverso 2: Già l'attuale articolo 30 capoverso 2 dell'OFo, basato sugli articoli 26 e 31 della LFo, affida all'FNP i compiti qui citati (rilevamento dati, informazione e consulenza in materia di protezione

⁸ UFAM 2008: Manuale relativo ai danni da tempesta. Aiuto all'esecuzione per far fronte ai danni alle foreste provocati da tempeste d'importanza nazionale. Pratica ambientale n. 0801. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. III edizione rivista, 241 pagg. (inclusi terza parte e allegato)

⁹ Servizio fitosanitario federale (SFF): Leitfaden zum Umgang mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB, 2013 (Entwurf zur Erprobung) - italiano non disponibile.

¹⁰ FF 2014 4257

della foresta). Concretamente, si tratta del Servizio fitosanitario per il bosco svizzero (SFOI¹¹). Nel nuovo articolo il termine tedesco «Forstschutz» viene sostituito con il più attuale «Waldschutz». Viene, inoltre, meglio esplicitato il mandato affidato all'FNP di fornire consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali, quali il Servizio fitosanitario federale (SFF). Viene precisato che queste prestazioni rientrano, insieme al loro finanziamento, nel mandato di base che l'FNP svolge per i politecnici federali.

Articolo 30

Art. 30 Compiti dei Cantoni

(art. 23 e 27 cpv. 1)

¹Per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare alle seguenti misure:

- a. alla costruzione di impianti tecnici permanenti e all'adozione di misure selvicolturali per la prevenzione e la lotta agli incendi;
- b. alla riduzione del carico fisico sul suolo;
- c. alla lotta agli organismi nocivi in determinate zone, eliminandoli, contenendoli o limitandone i danni;
- d. alla sorveglianza di tali zone per riconoscere tempestivamente nuovi focolai d'infestazione da organismi nocivi e seguire il loro sviluppo;
- e. all'adeguata informazione della popolazione per prevenire la propagazione di organismi nocivi in zone non ancora colpite;
- f. al ripopolamento dopo i danni alla foresta.

² Presentano all'UFAM, a sua richiesta, un rendiconto dei provvedimenti adottati.

Premessa: L'OFo attuale raggruppa i provvedimenti a carico dei Cantoni negli articoli 28 («Prevenzione dei danni alla foresta») e 29 («Riparazione dei danni alla foresta»). Una simile suddivisione non è più opportuna e pertanto viene eliminata: misure quali la lotta agli organismi nocivi, il monitoraggio del territorio e l'informazione servono, infatti, sia alla prevenzione sia alla riparazione dei danni alla foresta.

Capoverso 1 lettere a – c: Degli otto provvedimenti elencati negli attuali articoli 28 e 29 dell'OFo e che i Cantoni devono adottare per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta¹², sei misure tecniche per la lotta concreta agli organismi nocivi non sono più citate esplicitamente in quanto troppo specifiche; la nuova formulazione, più generica, parla ora di provvedimenti di lotta agli organismi nocivi tramite «loro eliminazione, contenimento oppure limitazione dei danni» (lett. c). Le misure di lotta concrete da adottare in un caso specifico o contro un preciso organismo nocivo devono essere ricavate dalle strategie e direttive di cui all'articolo 29 lettera a OFo, cui i Cantoni devono riferirsi (art. 27 cpv. 1 LFo). La guida per la gestione dei rischi legati al tarlo asiatico del fusto, ad esempio, prevede misure diverse a seconda dell'infestazione¹³. Le aree di intervento vengono delimitate sulla base delle direttive in vigore e comprendono zone di lotta e di sorveglianza specifiche secondo l'organismo. Alle lettere a e b ritroviamo rispettivamente gli impianti per la prevenzione e la lotta agli incendi e la riduzione del carico fisico del suolo, già elencati nell'attuale OFo (art. 28 rispettivamente lett. a e d), ma nel primo caso con una formulazione più completa. La lettera a è completata dalle misure selvicolturali per la prevenzione degli incendi: sono previste, ad esempio, misure per ridurre il rischio d'incendio nelle vicinanze di zone abitate o strade oppure nelle foreste molto frequentate e/o in zone secche. La vicinanza di una foresta a una zona abitata aumenta, da una parte, la probabilità di incendio e, dall'altra, il potenziale di danni a cose

¹¹ SFOI = Servizio Fitosanitario di Osservazione e Informazione

¹² Ad es. l'esercizio di trappole per bostrici di cui all'articolo 28 lettera b oppure la ripulitura della tagliata (compresa la distruzione del materiale sgomberato) di cui all'articolo 28 lettera c e all'articolo 29 lettera c dell'attuale OFo.

¹³ Servizio fitosanitario federale (SFF): Leitfaden zum Umgang mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB, 2013 (Entwurf zur Erprobung), Anhang 3 –non disponibile in italiano.

o persone. Tra le misure di riduzione del rischio di incendio rientrano la raccolta, la sminuzzatura o la rimozione degli avanzi dei tagli, che potrebbero prendere fuoco.

Capoverso 1 lettera d ed e: La lettera d introduce, per ragioni di completezza, il monitoraggio degli organismi nocivi sul territorio, già citato esplicitamente all'articolo 27 capoverso 1 LFo. Un altro nuovo importante provvedimento dei Cantoni è l'informazione mirata e adeguata nonché la sensibilizzazione in materia di organismi nocivi (lett. e), che permettono di prevenire una propagazione dell'infestazione in zone indenni. Devono essere informati di un'eventuale infestazione di organismi nocivi anche, ad esempio, i proprietari della foresta e del terreno colpiti.

Capoverso 1 lettera f: Il ripopolamento dopo i danni alla foresta è già disciplinato, in linea di massima, dall'articolo 23 LFo, che prevede l'obbligo di ripopolamento delle radure. Tale obbligo vale tuttavia solo in caso di radure dovute a interventi dell'uomo o a fenomeni naturali compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta. La revisione dell'Ofo dispone, invece, il ripopolamento dopo danni alla foresta (lett. f) che ne mettano in grave pericolo le funzioni (art. 27 cpv. 1 LFo). Il modo di procedere cambia a seconda dell'infestazione. Dove possibile bisogna lasciare che la superficie boschiva si rigeneri naturalmente; qualora, però, manchino piante madri adatte alla stazione o la rinnovazione naturale sia impossibile o difficile per altri motivi, si deve ricorrere all'impianto di nuovi esemplari.

Capoverso 2: Viene introdotta anche la rendicontazione all'UFAM, a sua richiesta, sui provvedimenti adottati (cpv. 2). Essa può riguardare, ad esempio, i provvedimenti presi contro nuovi casi di infestazione provocati da organismi nocivi particolarmente pericolosi o contro gravi infestazioni di altri organismi nocivi. Tale rendicontazione permette all'UFAM di assolvere il compito di coordinamento di cui al nuovo articolo 29 capoverso 1 lettera b dell'Ofo e gli obblighi derivanti dall'accordo agricolo con l'UE. Sulla base di questa rendicontazione, inoltre, può essere verificata l'efficienza delle misure adottate e possono essere aggiornate, se del caso, le strategie e direttive di cui al nuovo articolo 29 capoverso 1 lettera a dell'Ofo. La rendicontazione viene coordinata, nella misura del possibile, con altri rilevamenti per contenere il lavoro a carico dei Cantoni.

Articolo 31

Art. 31 cpv.2

Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedimenti venatori e provvedimenti per il miglioramento e l'acquietamento degli spazi vitali come pure un controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 dell'Ofo, se si producono danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si stabilisce un relativo piano di prevenzione (chiamato nella prassi piano bosco-selvaggina). L'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina dell'UFAM, pubblicato nel 2010, raccomanda per tale piano i seguenti ambiti d'intervento (e le rispettive misure)¹³:

1. misure nell'ambito della caccia (per la regolazione della selvaggina e per una maggiore tranquillità degli habitat);
2. misure forestali (misure di prevenzione attiva dei danni da selvaggina per migliorare l'habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina, misure di prevenzione passiva quali recinzioni o protezioni individuali chimiche e meccaniche);
3. misure agricole (per migliorare l'habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina);
4. misure negli ambiti turismo, tempo libero e pianificazione del territorio (per migliorare l'habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina).

¹³ Ufficio federale dell'ambiente UFAM (ed.) 2010: Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina. La gestione integrata del capriolo, del camoscio, del cervo e del loro habitat. Pratica ambientale n. 1012, 24 pagg., p. 17.

Siccome le misure si sono rivelate efficaci, il nuovo capoverso 2 istituisce ora l'obbligo di inserirle nel piano bosco-selvaggina. Le misure volte al miglioramento e all'acquietamento degli spazi vitali di cui al capoverso 2 comprendono sia le misure agricole (punto 3 della lista qui sopra) sia le misure negli ambiti del turismo e del tempo libero (punto 4 della lista qui sopra).

Articolo 32

Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico

(Art. 29 cpv. 1 e cpv. 2)

¹ L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovazioni teoriche e pratiche.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'UFAM emana direttive su requisiti, contenuto, certificato nonché garanzia di qualità della formazione continua sul piano pratico.

³ I Cantoni provvedono, insieme all'UFAM, a garantire il numero necessario di posti per la formazione continua sul piano pratico.

Premessa: Alla luce dei cambiamenti che hanno interessato le scuole universitarie (scuole universitarie professionali e università), il nuovo articolo 29 capoverso 2 della LFo prevede, a differenza di quello ancora in vigore, che la Confederazione provveda non più solo alla formazione e alla formazione continua degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali ma, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a ogni livello universitario (art. 29 cpv. 2 LFo). È abrogata la disposizione che prevede che la Confederazione regoli l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico (attuale art. 29 cpv. 3 LFo).

Capoverso 1: Il capoverso 1 concretizza il succitato mandato del Legislatore relativamente alla formazione continua sul piano teorico e pratico. La nuova rubrica di questo articolo recita «Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico». L'attuale capoverso 1, che incarica i Politecnici federali della formazione continua degli ingegneri forestali, è abrogato. Come in precedenza, l'UFAM continua a provvedere, in collaborazione con gli attori interessati, al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione d'innovazioni teoriche e pratiche; a seguito, tuttavia, dei cambiamenti che hanno riguardato le scuole universitarie e gli altri attori interessati, i Politecnici federali sono stati sostituiti dalle scuole universitarie. Tra le altre organizzazioni interessate figurano, ad esempio, le scuole specializzate superiori o istituti di ricerca quale l'FNP. L'offerta per la formazione continua sul piano teorico in ambito forestale si basa su una strategia di formazione elaborata congiuntamente dall'UFAM e dalla Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC)¹⁴. Essa prevede di affidare in futuro la formazione continua sul piano teorico e pratico in ambito forestale a una piattaforma comune gestita dagli attori elencati al capoverso 1.

Capoverso 2: I requisiti della formazione continua sul piano pratico sono fissati in direttive emanate dall'UFAM ed elencati al capoverso 2. Il certificato che dimostra l'esperienza pratica acquisita si consegue di norma assolvendo un tirocinio presso il servizio forestale pubblico. Per garantire in tutto il Paese lo stesso livello qualitativo del tirocinio le direttive devono precisare, tra l'altro, obiettivi, standard qualitativi e durata minima nonché l'autorità incaricata della sua organizzazione.

La formazione continua sul piano pratico è incentrata sul conseguimento di esperienza pratica nei compiti di polizia forestale nonché delle competenze necessarie per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta. Sarà ancora possibile far riconoscere eventuali altre formazioni o esperienze pratiche fatte in ambito forestale. L'UFAM è tenuto a consultare i Cantoni prima di emanare le direttive di cui al capoverso 2; di fatto, però, le elabora direttamente insieme ad essi per i seguenti motivi: da una parte perché i Cantoni sono i datori di lavoro dei direttori di un circondario o di un settore forestale

¹⁴ Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC): Bildungsstrategie Wald Schweiz, maggio 2013 (non disponibile in italiano)

e sono, quindi, i primi interessati ai requisiti dell'esperienza pratica; dall'altra perché, conformemente al capoverso 3, devono mettere a disposizione una buona parte dei posti necessari.

L'obbligo per i futuri direttori di un circondario o di un settore forestale di possedere esperienza pratica è sancito dall'articolo 66 capoverso 3.

Capoverso 3: Per conseguire un certificato che dimostri l'esperienza pratica acquisita si assolve di norma un periodo di pratica presso il servizio forestale pubblico (cfr. al riguardo i commenti al capoverso 2). Ne consegue che i Cantoni e l'UFAM devono mettere a disposizione un numero sufficiente di posti di pratica nel proprio servizio forestale pubblico (Sezione forestale cantonale, Ufficio forestale di circondario). Al termine degli studi, i praticanti possono essere impiegati a tempo pieno ovunque nei servizi forestali pubblici e hanno diritto a una remunerazione adeguata. Essa viene garantita dai Cantoni e dall'UFAM. Per la remunerazione dei praticanti la Confederazione attinge a fondi già esistenti.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

Articolo 34

Art. 34 Sicurezza sul lavoro

(art. 21a e 30)

¹ I Cantoni, in collaborazione con organizzazioni specializzate, provvedono affinché siano offerti corsi rivolti alla manodopera forestale non qualificata e agli agricoltori per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

² L'UFAM emana un'ordinanza che disciplina i contenuti e la durata dei corsi. L'Ufficio stabilisce inoltre i requisiti per gli erogatori di formazione e per l'attestato di formazione.

³ La raccolta del legname nella foresta comprende l'abbattimento, l'esbosco, la sramatura, lo scorciamento e il sezionamento di alberi e tronchi.

⁴ Particolare attenzione agli aspetti della sicurezza sul lavoro deve essere riservata nel caso della raccolta di legname nella foresta dopo un evento naturale.

Premessa: Il nuovo articolo 21a capoverso 1 della LFo prevede che gli incaricati che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta dimostrino che la manodopera impiegata possiede una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione; i requisiti di tale formazione sono stabiliti dal Consiglio federale (art. 21a cpv. 2 LFo). Con questa nuova disposizione s'intende aumentare la sicurezza sul lavoro nella foresta. Tuttavia, per procurarsi la prova di cui all'articolo 21a capoverso 1 della LFo i suddetti incaricati dovranno attendere l'attuazione dell'articolo 34 dell'Ofo: occorre, infatti, che prima entri in vigore l'ordinanza del DATEC e che le cerchie interessate assolvano la formazione richiesta. È pertanto necessaria una regolamentazione transitoria: si sta valutando se sia più opportuna un'entrata in vigore scaglionata della disposizione o piuttosto una disposizione transitoria.

Capoverso 1: Questa disposizione, che si basa sugli articoli 21a e 30 della LFo, prevede l'obbligo dei Cantoni di offrire corsi specialistici per aumentare la sicurezza sul lavoro durante la raccolta del legname in bosco. L'articolo 30 della LFo prevede, in particolare, che i Cantoni curino la formazione professionale degli operai forestali. I principali destinatari di questi corsi sono la manodopera forestale non qualificata e gli agricoltori. Per lo svolgimento dei suddetti corsi i Cantoni devono collaborare con le organizzazioni forestali ed agricole o con altre organizzazioni interessate e ricevono dalla Confederazione aiuti finanziari di cui al nuovo articolo 38a capoverso 1 lettera e della LFo.

Capoverso 2: Il DATEC disciplina in un'apposita ordinanza i requisiti della formazione e del certificato richiesti per svolgere i lavori di raccolta del legname in bosco. Tale ordinanza si baserà sul Progetto per la formazione di operai forestali (raccomandazione del gruppo di lavoro «Sicurezza sul lavoro») del febbraio 2014 e disciplinerà in particolare anche i certificati di equipollenza per le persone che già

possiedono sufficiente esperienza professionale. Oltre agli incaricati e alla loro manodopera sottostanno altresì all'obbligo di formazione le persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e che nell'ambito del loro servizio sono chiamate ad eseguire lavori di raccolta di legname in bosco e hanno diritto a indennità di perdita di guadagno¹⁵.

Capoverso 3: Questo capoverso precisa i lavori di raccolta del legname che sottostanno all'obbligo di formazione. Si tratta dei lavori di raccolta eseguiti con o senza macchinari di grosse dimensioni, quindi ad esempio anche l'esbosco con i cavalli dei tronchi abbattuti. Altri lavori quali la cura dei popolamenti giovani o la manutenzione delle strade forestali non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 21a della LFo. Non sono interessati dall'obbligo di formazione nemmeno i lavori di raccolta del legname eseguiti al di fuori di rapporti diretti tra mandatarî e datori di lavoro, per esempio i lavori di raccolta del legname nel proprio bosco privato¹⁶.

Capoverso 4: I corsi devono riservare una particolare attenzione alla raccolta del legname nella foresta dopo un evento naturale (sgombero del legname). In una simile situazione, infatti, il rischio di incidenti è particolarmente elevato e in una prima fase degli interventi sono spesso impiegate persone senza una formazione specifica in ambito forestale, ad esempio per lo sgombero delle vie di comunicazione o per la riparazione delle linee elettriche aeree danneggiate.

Articoli 36-37

Capitolo 5, Sezione 2 (art. 36-37)

Abrogata

Il cosiddetto certificato di eleggibilità, che risale ai tempi dello statuto di funzionario e della verifica della reputazione ivi connessa¹⁸, è abolito e con esso è abrogato l'articolo 29 capoverso 3 della LFo. È quindi abrogata anche la sezione 2 del capitolo 5 (art. 36 e 37) dell'attuale OFo («Eleggibilità a funzioni superiori nel servizio forestale pubblico»).

Articolo 37a

Art. 37a

(art. 33 e 34)

¹ L'UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

² In collaborazione con l'FNP, rileva:

- a. nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
- b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.

³ Nell'ambito del proprio mandato di base, l'FNP rileva mediante programmi di ricerca a lungo termine il carico ambientale degli ecosistemi forestali.

⁴^{bis} L'Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile del sondaggio annuale nelle aziende forestali (statistica forestale svizzera).

⁵ L'UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.

¹⁵ FF 2014 4254

¹⁶ FF 2014 4254

¹⁸ FF 2014 4261

Capoverso 1: Questa disposizione è stata mantenuta invariata con la sola differenza che viene indicato il nome dell'ufficio federale competente, ossia l'UFAM.

Capoverso 2: Conformemente all'articolo 33 della LFo, la Confederazione provvede ad accertamenti periodici riguardanti le stazioni, le funzioni e lo stato della foresta, la produzione e l'utilizzazione del legno nonché le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. In virtù di tale disposizione l'FNP rileva dal 1983, in collaborazione con l'UFAM, i dati di base per l'inventario forestale nazionale (lett. a). Da molto tempo vengono studiate anche le dinamiche all'interno delle riserve forestali naturali: qui si indagano lo sviluppo della foresta e le differenze rispetto alle foreste gestite dall'uomo. Le informazioni che se ne ricavano servono anche alla verifica della politica nazionale in materia di riserve forestali. Attraverso il nuovo capoverso 2 vengono quindi introdotte per la prima volta nell'ordinanza le ricerche a lungo termine sulle dinamiche nelle riserve forestali naturali (lett. b). La collaborazione tra UFAM e FNP negli ambiti succitati prevede anche la condivisione dei costi. Vista la responsabilità comune in tale ambito non viene citato espressamente il mandato di base per il settore dei politecnici federali, benché esso sia rilevante anche per i compiti indicati al capoverso 2.

Capoverso 3: In virtù dell'articolo 33 della LFo, l'FNP conduce dal 1994 il programma Ricerca a lungo termine su ecosistemi forestali (LWF) di cui al capoverso 3. Tale programma studia, tra l'altro, gli effetti dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sulla foresta. L'FNP deve portare avanti e finanziare questa attività di ricerca nell'ambito del mandato di base per il settore dei politecnici federali.

Capoverso 4: Dal 1975 l'Ufficio federale di statistica (UST) effettua la Statistica forestale svizzera, un rilevamento globale sui boschi privati eseguito ogni anno presso le aziende forestali pubbliche e private. Vengono rilevati, tra l'altro, la superficie forestale, l'utilizzazione e le piantagioni. Nel caso delle aziende forestali con superficie superiore a 50 ettari vengono raccolti anche dati economici. Basandosi sull'articolo 33 della LFo, viene così fissato nell'ordinanza il terzo importante rilevamento sulle foreste del Paese, dopo l'inventario forestale nazionale e il programma LWF.

Capoverso 5: Si tratta di una semplice sostituzione formale dettata da esigenze redazionali. Già il diritto vigente prevede, infatti, l'obbligo dell'UFAM di informare le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti effettuati.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

Articolo 37b

Art. 37b Vendita e utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile

(art. 34a)

¹ La vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile vengono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.

² Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che, ai sensi di una gestione forestale sostenibile, migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e utilizzo del legno o l'efficienza delle risorse, come pure le attività di relazioni pubbliche.

³ Devono essere fornite all'UFAM, a sua richiesta, tutte le informazioni in relazione con le attività oggetto di finanziamento.

Capoverso 1: Come ogni altra attività economica, anche l'economia del legno sottostà al principio della libertà economica sancito dall'articolo 27 della Costituzione federale. Ne deriva che lo Stato non

può, in linea di principio, intervenire direttamente sul mercato. Per evitare distorsioni della libera concorrenza la Confederazione si limita pertanto alla promozione del legno di cui all'articolo 34a della LFO in ambito precompetitivo e sovraziendale¹⁷.

Capoverso 2: La realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo innovativi è un compito congiunto della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia forestale e del legno¹⁸. Essa poggia sul piano d'azione Legno, basato a sua volta su una politica della Confederazione per la gestione della risorsa legno coordinata con la Politica forestale del Consiglio federale. Dal 2009, anno del suo avvio, il piano d'azione Legno viene portato avanti con successo. In esso figurano provvedimenti innovativi quali l'adeguamento dei requisiti in materia di protezione antincendio, insonorizzazione e protezione del legno. Per la fase 2013–2016 esso fissa sei punti chiave¹⁹ in relazione ai quali vengono sostenuti progetti di ricerca e sviluppo innovativi. Grazie soprattutto al basso quantitativo di energia grigia e di emissioni di gas serra prodotti, il legno lavorato delle foreste svizzere dà un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche federali, in particolare climatica ed energetica, per l'economia verde (cleantech, economia a ciclo chiuso) e per l'edificazione densa.

Con il riferimento ad una gestione sostenibile della foresta si vuole mettere l'accento sul fatto che l'utilizzo del legno è una condizione necessaria per garantire le funzioni della foresta e si deve quindi garantire la vendita di questa risorsa; una filiera di valorizzazione chiusa è a sua volta una premessa irrinunciabile per incrementarne l'utilizzo. Attraverso un'analisi della situazione in Svizzera, condotta insieme agli attori del settore²⁰, l'UFAM ha individuato alcune importanti lacune lungo la filiera, che nei prossimi anni, sempre insieme al settore, dovranno essere colmate.

Capoverso 3: I risultati e le conoscenze acquisiti attraverso i progetti finanziati di cui al capoverso 2 devono essere messi a disposizione dell'UFAM qualora esso lo richieda. Solo in questo modo l'UFAM può provvedere a diffondere nuovi risultati e acquisizioni e a rivedere la politica della Confederazione per la gestione della risorsa legno e il piano d'azione Legno.

Articolo 40

Art. 40 cpv. 3

Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai costi di progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.

La legge forestale prevede ora che per le misure di protezione della foresta scaturite da eventi naturali eccezionali la Confederazione possa accordare, in via eccezionale, singole indennità tramite decisione formale, al posto delle indennità globali basate su accordi programmatici (art. 37 cpv. 1^{bis} LFO). L'importo di tali contributi è calcolato sulla base dei costi effettivi e non può superare il 40 per cento degli stessi. Questa quota corrisponde all'attuale entità del contributo forfettario federale di 5000 CHF/ha erogato, nell'ambito di accordi programmatici, per la cura del bosco di protezione: esso è pari al 40 per cento dei costi medi netti (costi totali al netto di eventuali ricavi della vendita del legno). Per ricevere contributi di tale entità i singoli progetti devono soddisfare i criteri di cui al capoverso 1 (potenziale di pericolo e di danno, entità e pianificazione dell'infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione e qualità della prestazione fornita).

¹⁷ FF 2014 4263

¹⁸ FF 2014 4263

¹⁹ Punti chiave delle misure previste dal piano d'azione Legno: www.bafu.admin.ch/aktionsplan-holz > Punti chiave delle misure previste

²⁰ Analyse und Synthese der Wertschöpfungskette (WSK) Wald und Holz in der Schweiz (2014), bwc management consulting GmbH e Berner Fachhochschule Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL (non disponibile in italiano)

Articolo 40a

Art. 40a Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione
(art. 37a)

¹ L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base:

- a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;
- b. al numero di ettari interessati da provvedimenti;
- c. alla qualità della prestazione fornita.

² L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

³ Le indennità possono essere accordate singolarmente per provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerose. Il contributo ai costi ammonta al massimo al 40 per cento ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.

⁴ Le indennità possono essere accordate soltanto se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica e sono conformi alle strategie e direttive dell'UFAM in materia di protezione della foresta.

Premessa: Già in virtù del diritto vigente i Cantoni sono tenuti ad adottare misure contro i danni alla foresta anche al di fuori della foresta di protezione (art. 41 segg. OPV e art. 28 OFo); attualmente, tuttavia, la Confederazione fornisce un sostegno finanziario soltanto per provvedimenti adottati all'interno di quest'ultima (art. 50 OPV in combinato disposto con l'art. 40 OFo). Il nuovo articolo 37a della LFo introduce una nuova fattispecie per l'erogazione di sussidi ai fini del sostegno finanziario dei Cantoni nell'adempimento dei compiti connessi ai danni alla foresta dovuti a danni biotici e abiotici al di fuori delle foreste di protezione, ed elimina così questa disparità di trattamento²¹. L'art. 40a disciplina i dettagli del finanziamento dei provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione di cui all'articolo 37a della LFo. Secondo il capoverso 1 della disposizione transitoria della presente modifica dell'OFo, per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione che sono realizzati prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità delle misure stesse invece che secondo i criteri di cui all'articolo 40a capoverso 1: ciò significa che per il primo periodo programmatico (sino a fine 2019) le sovvenzioni possono basarsi sui costi, derogando temporaneamente all'articolo 37a capoverso 3 della LFo (cfr. più avanti la disposizione transitoria al paragrafo 4.6).

Capoverso 1: A partire dal 1° gennaio 2020 i provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione di cui al nuovo articolo 37a della LFo saranno sussidiati in base ai criteri elencati alle lettere a, b e c (cfr. più avanti cpv. 1 della disposizione transitoria alla modifica del ...). Alla lettera a figura il grado di pericolo cui sono esposte la funzione protettiva, sociale ed economica della foresta: ciò significa che in caso di comparsa di nuovi organismi nocivi hanno la priorità le misure immediate per la loro eliminazione, come stabilito nelle direttive e strategie di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera a (che secondo il capoverso 4 devono essere rispettate) e la OPV. Un altro criterio è il numero di ettari interessati dai provvedimenti (lett. b): ciò significa che i provvedimenti per danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione sono sussidiati con una somma forfettaria a seconda della superficie. Il criterio della qualità della fornitura della prestazione (lett. c), infine, impone il rispetto di certi standard qualitativi fissati nel manuale dell'UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale». Per il prossimo periodo programmatico 2016-2019 deve essere considerata la disposizione transitoria illustrata al paragrafo 4.6.

Capoverso 2: Come nel caso degli altri accordi programmatici nel settore ambientale, l'importo esatto delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato sulla base dei criteri di cui al capoverso 1. Si procede come previsto all'articolo 46 segg. dell'OFo e nel manuale dell'UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale».

²¹ FF 2014 4264

Capoverso 3: Invece di contributi globali erogati sulla base di accordi programmatici, la Confederazione può accordare, in via eccezionale, singole indennità tramite decisione formale (art. 37a cpv. 2 LFo). Ciò vale nel caso di provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi, come quelli che possono imporsi nella situazione attuale per la lotta al tarlo asiatico del fusto (misure di lotta ed eventualmente monitoraggio pluriennale in caso di focolai puntuali e imprevisi). L'importo di tali contributi è calcolato sulla base dei costi effettivi e non può superare il 40 per cento degli stessi.

Capoverso 4: Oltre a determinati standard qualitativi (cpv. 1 lett. c), i provvedimenti devono essere conformi alle direttive e strategie dell'UFAM in materia di protezione della foresta di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera a (ad es. la guida per la gestione dei rischi legati al tarlo asiatico del fusto²²) e alle esigenze della selvicoltura naturalistica, secondo l'articolo 20 capoverso 2 della LFo.

Articolo 40b

Art. 40b Indennità per costi

(art. 37b)

¹ Può essere versata un'indennità in casi di rigore, ossia a singoli soggetti che hanno subito un danno particolarmente pesante e del quale non si può pertanto pretendere che si assumano i costi.

² Le richieste d'indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall'esecuzione dei provvedimenti.

³ Non viene accordata alcuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.

⁴ La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all'articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle indennità versate.

Capoverso 1: Secondo l'articolo 37b capoverso 1 della LFo, ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all'articolo 27a capoverso 3 della LFo può essere versata un'equa indennità per i costi che non sono assunti secondo l'articolo 48a: questi possono essere, in particolare, i costi per la distruzione, disposta dalle autorità competenti, di alberi infestati da organismi nocivi. L'interesse è focalizzato su casi di rigore al di fuori delle superfici boschive²³. Secondo il capoverso 1 tale indennità può essere accordata solo in casi isolati. L'articolo 37b della LFo disciplina appunto i casi di rigore, quale ad esempio quello di un proprietario di un vivaio di piante forestali colpito duramente sul piano finanziario dalle misure disposte dalle autorità.

Capoverso 2: Questa disposizione descrive la procedura per la presentazione delle domande di indennizzo al servizio cantonale competente. Dal momento che eventuali danni intervenuti dopo l'attuazione delle misure sono di norma evidenti quindi immediatamente identificabili, il termine di prescrizione di un anno è ragionevole.

Capoverso 3: Sono accordate indennità unicamente per i danni procurati immediatamente sul posto, ossia, in particolare, per i costi reali e dimostrabili del materiale distrutto. Non sono versate indennità per la perdita di guadagno, che viene calcolata di norma sulla base del futuro valore del legname che le piante avrebbero prodotto se non danneggiate. Lo stesso vale per le spese supplementari dovute all'utilizzo del terreno o di strutture di terzi o per lo stipendio di aiutanti temporanei. L'esclusione dei danni immateriali significa che viene corrisposta un'indennità solo per i costi materiali, quindi non, ad esempio, per danni all'immagine del proprietario del terreno o di un'azienda causati dalle misure adottate.

²² Servizio fitosanitario federale (SFF): Leitfaden zum Umgang mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer ALB, 2013 (Entwurf zur Erprobung) - non disponibile in italiano.

²³ FF 2014 4264

Capoverso 4: Secondo il capoverso 2, le indennità vengono accordate dai Cantoni. Nell'ambito delle indennità globali concesse per i provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione (art. 40), la Confederazione si assume dal 35 al 50 per cento dei costi certificati a carico dei Cantoni. L'esatto importo del contributo federale è calcolato dall'UFAM e dal Cantone interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 40a capoverso 1.

Articolo 41

Art. 41 Rimando, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 4

(art. 38 cpv. 1)

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

b. *Abrogata*

e. al numero di ettari della superficie definita al di fuori delle riserve forestali con un'alta percentuale di alberi vecchi e di legno morto o con un sufficiente numero di alberi che presentano una strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo);

⁴ *Abrogato*

Capoverso 1: Il finanziamento della cura dei popolamenti giovani è ora disciplinato dal nuovo articolo della LFo relativo alla gestione forestale (art. 38a LFo). Il criterio per stabilire l'importo dei contributi federali destinati alla cura dei popolamenti giovani viene pertanto cancellato e sostituito dalla nuova lettera b che disciplina i criteri per stabilire l'ammontare dei contributi federali destinati ai provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta (art. 38 cpv. 1 lett. b LFo) – ossia sull'intera superficie forestale al di fuori delle riserve forestali e delle isole di legno senescente. L'articolo 41 capoverso 1 lettera e dell'OFo regola il finanziamento delle superfici con un'alta percentuale di alberi vecchi e di legno morto o un sufficiente numero di alberi aventi strutture di particolare valore per la biodiversità nella foresta (alberi-biotopo). Gli alberi-biotopo sono di norma vecchi e grossi alberi particolarmente importanti per la flora e la fauna. Insieme ai soprassuoli senescenti e al legno morto, formano nell'ecosistema della foresta microhabitat con caratteristiche ideali per differenti specie, aumentando così la biodiversità. Nell'aiuto all'esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen» del 2015 sono indicati i valori di riferimento per il numero e la distribuzione delle isole di soprassuolo vecchio e di legno morto nonché degli alberi-biotopo.

Capoverso 4: Siccome ora il finanziamento della cura dei popolamenti giovani rientra nella gestione forestale, l'attuale capoverso 4 deve essere abrogato e ripreso nell'articolo 43 (Gestione forestale).

Articolo 42

Art. 42

Abrogato

I provvedimenti per la produzione di materiale di riproduzione forestale rientrano ora nell'articolo della LFo relativo alla gestione forestale, completato infatti dall'integrazione relativa all'adeguamento ai cambiamenti climatici (art. 38a cpv. 1 lett. f). I dettagli per il loro finanziamento sono disciplinati all'articolo 43 (Gestione forestale). L'articolo 42, pertanto, può essere abrogato.

Articolo 43

Art. 43, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e-j, nonché cpv. 4-7

Gestione forestale

¹ L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:

- a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un'analisi 'dell'effetto dei provvedimenti;
- e. per la promozione della formazione professionale di operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate;
- f. per la formazione pratica di operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
- g. per la cura dei popolamenti giovani: secondo gli ettari di popolamenti giovani da curare;
- h. per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
- i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l'infrastruttura e l'equipaggiamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

j. per la costruzione o l'acquisto nonché per il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata.

⁴ Gli aiuti finanziari globali per la promozione della formazione professionale di operai forestali sono accordati solo se i corsi sul miglioramento della sicurezza sul lavoro sono offerti da erogatori di corsi che possiedono una formazione riconosciuta dalla Confederazione.

⁵ Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.

⁶ Gli aiuti finanziari per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

⁷ Gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo sono concessi solo se non esiste nessuna pianificazione cantonale e se l'impianto corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 13a e rispetta la foresta come ambiente naturale di vita.

Rubrica: A causa dell'omonima associazione mantello su scala nazionale, in Svizzera l'attuale rubrica «Economia forestale» viene associata, per antonomasia, ai detentori e/o proprietari di foreste e alle loro aziende forestali. L'articolo 38a e la presente disposizione, però, non sono incentrati sul sostegno a proprietari e imprese, bensì sulla promozione di provvedimenti mirati della gestione delle foreste secondo l'articolo 20 segg. della LFo. La nuova rubrica dell'articolo 38a e della presente disposizione recita pertanto «Gestione forestale»²⁴.

Capoverso 1 lettera a: D'ora in avanti, oltre alle pianificazioni e ai progetti potrà essere finanziata come parte delle basi della pianificazione cantonale sovraziendale anche l'analisi 'dell'effetto delle misure adottate, che valuta cioè gli effetti della promozione dei provvedimenti per la diversità biologica di cui all'articolo 41.

²⁴ FF 2014 4266

Capoverso 1 lettere e ed f: Sia il finanziamento della formazione professionale per operai forestali in materia di sicurezza sul lavoro (art. 34) sia la formazione pratica degli operatori forestali con titolo universitario (art. 32) non avvengono più attraverso l'articolo 42 bensì nel quadro degli accordi programmatici in materia di gestione forestale. L'UFAM fisserà nel manuale *Accordi programmatici nel settore ambientale* una somma forfettaria per ogni giornata di corso e per ogni partecipante.

Capoverso 1 lettera g: Questa disposizione è ripresa senza modifiche dall'articolo 41 (cfr. al riguardo l'art. 41 più sopra). Per la concessione di aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani è importante che vengano rispettati i criteri di cui al paragrafo 5 e gli indicatori qualitativi contenuti nel manuale *Accordi programmatici nel settore ambientale*.

Capoverso 1 lettera h: D'ora in avanti la Confederazione potrà promuovere con aiuti finanziari anche i provvedimenti che sostengono la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate (art. 38a cpv. 1 lett. f LFo). Sulla base di questa disposizione possono essere concessi aiuti finanziari per l'adattamento mirato dei popolamenti alle condizioni climatiche in mutamento. Tale adattamento interessa i cosiddetti popolamenti sensibili al clima, che presentano specie arboree che nel breve o lungo periodo raggiungeranno i propri limiti ecologici, ad esempio gli abeti rossi in stazioni secche a bassa quota: una misura prevista in tal caso, ad esempio, è l'impianto di una nuova foresta di querce (cure successive incluse). Hanno diritto a un sussidio anche gli adattamenti mirati di popolamenti forestali instabili²⁵. L'importo degli aiuti finanziari globali viene stabilito sulla base del numero di ettari in cui sono stati presi provvedimenti. Questi ultimi devono soddisfare gli indicatori qualitativi descritti nel manuale *Accordi programmatici nel settore ambientale*.

Capoverso 1 lettera i: Il sostegno alla produzione di materiale di riproduzione forestale non avviene più in forma di singoli progetti (attuale art. 42 OFo) bensì nell'ambito di accordi programmatici. Vengono considerati l'infrastruttura e l'equipaggiamento degli essicatoi. La quota federale si aggira attorno al 40 per cento dei costi legati alle necessarie misure edili e dotazioni tecniche per gli essicatoi nonché per la manutenzione e il risanamento degli impianti esistenti. Viene accordato anche un importo forfettario per ogni specie arborea e rispettive provenienze con la quale, in una piantagione da seme, viene prodotto materiale di riproduzione forestale per la diversità genetica.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

Capoverso 1 lettera j: Nell'ambito della discussione in Parlamento sull'integrazione della legge forestale, il Consiglio nazionale ha deciso che la Confederazione sostiene la costruzione o l'acquisto nonché il ripristino di strutture di raccordo e il risanamento di quelle esistenti, nonché il loro adeguamento alle ultime tecnologie di raccolta del legname e di trasporto. È così abolita la separazione, nell'ambito del diritto sui sussidi, tra la promozione delle strutture di raccordo forestale all'interno e all'esterno del bosco di protezione. La promozione all'interno del bosco di protezione resta disciplinata all'articolo 40 capoverso 1 lettera c e corrisponde a un'indennità. All'esterno del bosco di protezione, l'ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base al numero di ettari di bosco raccordato e comprende anche la promozione delle gru a cavo. I requisiti e le condizioni particolari sono presi in considerazione: a tal fine, i Cantoni elaborano una strategia di ottimizzazione, che contempli innanzitutto l'adeguamento della rete viaria esistente alle nuove macchine e tecnologie per la raccolta del legname (comprese le gru a cavo) e dimostri il fabbisogno di un moderato allargamento e miglioramento della portata. In rari casi sarà necessaria la realizzazione di nuove strade forestali. La strategia di ottimizzazione deve comprendere anche un eventuale smantellamento o la rinuncia a tratti di strada non più necessari. L'ottimizzazione delle strutture di raccordo forestale deve avvenire in un'ottica globale, tenendo conto di tutte le funzioni del bosco e della pianificazione cantonale. Le basi di pianificazione nell'ambito della biodiversità (inventari ecc.) disponibili attualmente sono di miglior qualità e vanno

²⁵ FF 2014 4267

considerate nella pianificazione delle strutture di raccordo forestale. Misure di accompagnamento devono impedire o ridurre al minimo eventuali effetti negativi. D'altro canto, molti habitat di animali e piante richiedono strutture da aperte a rade nel bosco, che possono essere create mediante una gestione forestale adeguata, il che a sua volta presuppone strutture di raccordo di base. La promozione delle strutture di raccordo forestale deve soddisfare anche i requisiti di cui all'articolo 43 capoverso 7.

Capoverso 4: I requisiti fissati in questo capoverso per chi offre corsi per l'aumento della sicurezza sul lavoro (vale a dire il possesso di una formazione riconosciuta dalla Confederazione) sono precisati dal DATEC nell'ordinanza di cui all'articolo 34 capoverso 2.

Capoverso 5: I provvedimenti per la cura dei popolamenti giovani devono tenere conto delle esigenze della selvicoltura naturalistica di cui all'articolo 20 capoverso 2 della LFo.

Capoverso 6: Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale continueranno ad essere accordati solo se viene presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento (attuale art. 42 cpv. 3 OFo).

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

Capoverso 7: Gli aiuti finanziari globali per le strutture di raccordo sono concessi solo se non esiste nessuna pianificazione cantonale nel senso di una strategia di ottimizzazione secondo i commenti al capoverso 1 lettera j e se la struttura corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 13a, secondo cui costruzioni e impianti forestali quali le strade devono servire alla gestione della foresta, il loro fabbisogno deve essere dimostrato e le dimensioni devono essere conformi alle condizioni regionali. Non deve inoltre opporvisi nessun interesse pubblico preponderante. Sono fatte salve le altre condizioni del diritto federale e cantonale. Sussiste così anche la garanzia che il raccordo rispetta la foresta come ambiente naturale di vita. A seconda delle circostanze, possono essere necessarie misure di accompagnamento, come ad esempio barriere, per limitare le attività del tempo libero.

Articolo 44

Art. 44 cpv. 1 e 4

Abrogati

Capoverso 1: D'ora in avanti i contributi federali per la formazione pratica degli operatori forestali in possesso di un titolo universitario (in precedenza chiamata pratica forestale) e per la formazione e la retribuzione degli insegnanti saranno accordati globalmente attraverso gli accordi programmatici per il settore della gestione forestale (art. 43 cpv. 1 lett. f). L'articolo 44 capoverso 1, pertanto, può essere abrogato.

Capoverso 4: La promozione della formazione degli operai forestali è disciplinata dall'articolo 43 capoverso 1 lettera e. L'articolo 44 capoverso 4, pertanto, può essere abrogato.

Articolo 66

Art. 66 Rimando, rubrica, nonché cpv. 3

(art. 50 e 51 cpv. 2)

³ Per dirigere un circondario o un settore forestale gli operatori forestali in possesso di una formazione superiore devono disporre di esperienza pratica nell'esecuzione dei compiti di polizia forestale e di comprovate competenze per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta.

Visti gli scopi della legge forestale, si richiede ancora ai futuri direttori di un circondario o di un settore forestale di conoscere, da una parte, i compiti di polizia forestale legati alla loro funzione e di avere una certa esperienza pratica in tale campo e, dall'altra, di possedere le competenze necessarie per garantire la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta (protettiva, sociale ed economica). Il capoverso 3 sancisce l'obbligo di possedere la suddetta esperienza pratica.

4.2 Abrogazione del regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale

A seguito dell'abolizione del certificato d'eleggibilità (si vedano i commenti all'art. 66 cpv. 3), il regolamento del 2 agosto 1994²⁶ concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale non è più valido e può pertanto essere abrogato. I futuri direttori di un circondario o di un settore forestale devono, tuttavia, continuare a disporre di esperienza pratica (art. 66 cpv. 3). I requisiti della formazione pratica di cui all'articolo 32 capoverso 1 sono precisati dall'UFAM per mezzo di direttive.

4.3 Modifica dell'ordinanza sulla geoinformazione

Allegato 1

Identificatore 156: abrogato

Identificatore 157: margine statico della foresta, RS 921.0 art. 10 cpv. 2 e 13; RS 921.01 art. 12a

Identificatore 156: Questo record di geodati di base riguarda gli accertamenti del carattere forestale di cui all'articolo 10 capoverso 1 della LFo. Gli accertamenti del carattere forestale di un fondo eseguiti senza la procedura per i margini statici della foresta di cui all'articolo 10 capoverso 2 della LFo non aboliscono il concetto di foresta dinamica. L'identificatore 156, pertanto, può essere cancellato.

Identificatore 157: La denominazione e i riferimenti giuridici (leggi e ordinanze) per il record di geodati di base Margini delle foreste vengono adeguati alle nuove circostanze illustrate qui di seguito: dal 1° luglio 2013 è possibile delineare margini statici della foresta anche al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b LFo), tuttavia solo per le zone designate nel piano direttore cantonale (art. 12a OFo). Nel frattempo i Cantoni stanno adeguando i propri piani direttori e in seguito verranno definiti margini statici della foresta anche al di fuori delle zone edificabili.

4.4 Modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM

Allegato

N. 3a lett. e

Controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n.

15 :

1. emolumento minimo per ogni carico di container	200
2. supplemento per ritardo ai controlli	100
3. supplemento per mancato annuncio	200
4. supplemento per materiali d'imballaggio non conformi	100

²⁶ RS 921.211.1

5. supplemento per il ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container	150
6. supplemento per il ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione/analisi	350

Importando in Svizzera merci imballate in contenitori di legno grezzo o utilizzando legno grezzo per fissare le merci nei container vi è il pericolo che insieme al legno vengano introdotti anche organismi nocivi. Molto importante a questo riguardo è la cosiddetta ISPM n. 15 (ISPM 15), una normativa fitosanitaria internazionale pubblicata dal segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC). L'ISPM 15 mira all'armonizzazione tra gli Stati firmatari dell'IPPC delle prescrizioni per le importazioni, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi presenti negli imballaggi in legno.

Per impedire il più possibile l'ingresso in Svizzera di organismi nocivi vengono eseguiti controlli sugli imballaggi in legno negli aeroporti, ai confini, nelle stazioni di trasbordo e anche nelle aziende così da individuare eventuali tracce di insetti vivi, larve o segatura fresca prodotta dagli insetti. A seguito della comparsa nel nostro Paese dell'organismo di quarantena *Anoplophora glabripennis* (tarlo asiatico del fusto), il Servizio fitosanitario federale (SFF) ha emanato la «Decisione di portata generale relativa all'applicazione dello standard ISPM 15 alle importazioni con imballaggi di legno provenienti da Paesi terzi», in vigore dal 1° luglio 2012. A partire da tale data tutti i container provvisti di una determinata voce di tariffa doganale sono soggetti all'obbligo di annuncio e possono essere controllati: nel 2013 e nel 2014 sono stati effettuati 2664 rispettivamente 2706 controlli.

I controlli previsti dall'ISPM 15 hanno costi elevati, che al momento sono sostenuti interamente dalla Confederazione (SFF); tuttavia, l'ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, OE-UFAM; RS 814.014) prevede che per la loro esecuzione possano essere riscossi emolumenti (OE-UFAM, allegato, n. 3a lett. c e d). Se, inoltre, dai controlli delle merci emergono tracce di organismi nocivi e viene emanata una decisione, può essere applicata una tariffa oraria di 140 franchi per il dispendio impiegato (OE-UFAM, art. 4 cpv.2). Le basi giuridiche di riferimento sono la legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).

L'attuale emolumento minimo di 50.-- franchi (allegato, n. 3a lett. c OE-UFAM) è ampiamente al di sotto dei costi effettivi e l'applicazione di una tariffa oraria in caso di ritrovamento di organismi nocivi (art. 4 cpv. 2 OE-UFAM) è inappropriata e onerosa sul piano amministrativo. Per tali ragioni finora non è stato riscosso alcun emolumento.

La presente modifica dell'ordinanza ha pertanto lo scopo di trasferire, conformemente al principio di causalità, almeno una parte di questi costi elevati al loro stesso responsabile. Ciò sgraverà il bilancio della Confederazione.

I costi annui per l'applicazione dell'ISPM 15, incluso il dispendio supplementare per la riscossione di una tassa dal diretto responsabile dei costi, sono stimati intorno a 1,2 milioni di franchi. Se i costi dei controlli effettuati sui circa 2700 container (anno di riferimento: 2014) venissero addossati completamente ai diretti responsabili, ne deriverebbe un emolumento molto elevato, pari a circa 440 franchi, e assai superiore ad altri emolumenti simili riscossi in Svizzera e all'estero. Siccome, inoltre, esiste anche un interesse pubblico a impedire l'introduzione di organismi nocivi nel nostro Paese, non si deve necessariamente obbligare il responsabile dei costi ad assumerli completamente. Alla luce di quanto appena esposto, un emolumento minimo di 200 franchi è da ritenersi adeguato e ragionevole. Tale emolumento minimo permetterà di coprire circa il 45 per cento dei costi e porterà ogni anno circa 540 000 franchi di nuove entrate alla Confederazione (senza i supplementi descritti qui di seguito). L'emolumento minimo di 200 franchi, riscosso per ogni container controllato, copre i costi per la registrazione dell'annuncio, il viaggio del responsabile dei controlli, l'esecuzione dei controlli, l'attesa o i preparativi sul posto (max. 15 minuti) e il successivo iter amministrativo. A ciò si aggiungono singoli supplementi per l'eventuale lavoro aggiuntivo richiesto al responsabile dei controlli:

- supplemento per ritardo ai controlli (dopo 15 minuti di attesa);

- supplemento per mancato rispetto dell'obbligo di annuncio (cui si aggiunge l'emolumento minimo): il container deve essere controllato in un secondo momento presso l'importatore;
- supplemento per materiali d'imballaggio non conformi (etichettatura non conforme o quota di cortecchia eccessiva).
- supplemento in caso di ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container: per il lavoro aggiuntivo richiesto ai responsabili del controllo;
- supplemento in caso di ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione che deve essere inviato per l'analisi all'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP).

L'implementazione di questi emolumenti è facile e veloce. I controlli sono eseguiti in base al potenziale di rischio delle merci importate, ossia del materiale del loro imballaggio: è controllato fino al 100 per cento delle spedizioni ad alto rischio, mentre quelle meno rischiose sono controllate a campione. È così garantito un trattamento equo degli operatori del mercato.

4.5 Modifica dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali

Articolo 15

Art. 15 cpv. 3 e 4

³ Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'UFAG può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.

⁴ Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.

Capoverso 3: L'articolo 52 distingue già chiaramente le sfere di competenza dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dell'UFAM (cfr. art. 52 più avanti). È pertanto superfluo precisare nuovamente in questo capoverso le competenze dell'UFAG.

Capoverso 4: Conformemente al nuovo articolo 49 capoverso 3 secondo periodo della LFo, viene delegata direttamente all'UFAM la facoltà di estendere, nei limiti delle proprie competenze, l'obbligo di controllo per le merci importate. Anche in questo caso è superfluo precisare nuovamente le sfere di competenza dell'UFAM, essendo queste ultime già definite chiaramente nell'articolo 52.

Articolo 50

Art. 50

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell'ordinanza del 30 novembre 1992²⁷ sulle foreste.

Gli articoli cui si rimanda in questa disposizione devono essere corretti sulla base della presente modifica dell'Ofo. Inoltre, il concetto di protezione delle essenze forestali, non più attuale, è sostituito con quello più completo di protezione della foresta.

Articolo 51

Art. 51 cpv. 2

²⁷ RS 921.01

² Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste nonché piante selvatiche minacciate;
- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

Nella ripartizione delle competenze dei dipartimenti federali è ora affidata al DATEC anche la responsabilità per altre piante e materiale vegetale che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta. È così sancita la competenza della Confederazione anche al di fuori della foresta di protezione e della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (giardini, parcheggi, ecc.), ossia anche nei casi in cui non sono interessati né piante agricole coltivate né l'ortoflorovivaismo. Si colma così una grave lacuna nella lotta agli organismi nocivi (si veda pure l'art. 37a LFo), dal momento che anche dagli spazi verdi delle zone abitate possono provenire pericoli per la foresta.

Articolo 52

Art. 52 cpv. 2

² L'UFAM è competente, ai fini della presente ordinanza e delle prescrizioni che su di essa si basano, per i seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste nonché piante selvatiche minacciate;
- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

A seguito dell'ampliamento della sfera di competenza del DATEC (cfr. art. 51 qui sopra) vengono modificate anche le competenze dell'UFAM.

Articolo 55

Art. 55 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici delle questioni relative alla protezione della foresta.

Il concetto di protezione delle essenze forestali, non più attuale, viene sostituito con quello più completo di protezione della foresta.

Articolo 59

Art. 59 cpv. 2

² Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso l'UFAM entro il termine di dieci giorni.

Il capoverso 1 prevede la possibilità di fare opposizione contro le decisioni dell'UFAG. Conformemente al nuovo articolo 46 capoverso 4 della LFo, viene introdotta una procedura di opposizione anche contro le decisioni emanate dall'UFAM per gli ambiti di sua competenza. Siccome nel caso di una decisione impugnabile mediante opposizione l'autorità che la emana non è tenuta a sentire preliminarmente le parti in causa (art. 30 cpv. 2 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa, PA; RS 172.021), la procedura di opposizione è particolarmente indicata per le decisioni in materia di protezione della foresta, che spesso sono urgenti e a carico di più soggetti. Inoltre, avendo diritto a presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale solo chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (ossia chi ha fatto opposizione), l'autorità di ricorso viene automaticamente sgravata da procedure di ricorso lunghe e onerose in un settore molto tecnico come questo. Le decisioni di massa, inoltre, sono per natura maggiormente suscettibili di errore rispetto alle decisioni individuali e la procedura di opposizione offre pertanto all'UFAM il vantaggio di poterle rivedere ancora una volta prima che venga avviata la procedura di ricorso. Può così derivarne anche una sorta di insegnamento per il futuro.

4.6 Disposizione transitoria

Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2019, l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti stessi invece che secondo i criteri di cui all'articolo 40a capoverso 31.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

² Per le strutture di raccordo costruite, risanate o adeguate prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j.

Capoverso 1: L'ammontare delle indennità globali per i provvedimenti volti a prevenire e riparare danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione è determinato in base al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti, conformemente all'articolo 37a capoverso 3 della LFo. Le indennità sono quindi versate sulla base delle prestazioni. Nell'ambito della protezione della foresta, tuttavia, non si dispone ancora di dati sufficienti al riguardo e manca quindi la base per un finanziamento di questo tipo: mancano, in particolare, i dati sui costi medi delle misure efficaci e sulla superficie interessata da provvedimenti di protezione al di fuori della foresta. Per tale motivo, per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità dei provvedimenti stessi invece che secondo i criteri di cui all'articolo 40a capoverso 1: per il periodo programmatico 2016 - 2019 le indennità verranno quindi determinate sulla base dei costi, derogando temporaneamente all'articolo 37a capoverso 3 della LFo. Nel frattempo l'UFAM, insieme ai Cantoni, raccoglierà dati empirici ed esaminerà le tecniche più avanzate per il monitoraggio e il trattamento degli organismi nocivi e da qui potrà sviluppare per i periodi programmatici successivi una soluzione basata sulle prestazioni anche per l'ambito della protezione forestale.

[Fatto salvo l'appianamento delle divergenze sull'integrazione della LFo]

Capoverso 2: Secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera j, anche la promozione delle strutture di raccordo forestale deve basarsi sulle prestazioni. Attualmente manca però una solida base di dati sui costi della costruzione, dell'acquisto e del ripristino di strutture di raccordo. Nelle varie regioni della Svizzera, le condizioni cambiano radicalmente. Inoltre, a seconda della funzione del bosco cambiano anche i requisiti. Per questo motivo, per le strutture di raccordo forestale realizzate prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j. I requisiti di cui all'articolo 43 capoverso 7 si applicano anche alla promozione basata sui costi. Durante il periodo programmatico 2016-2019 l'UFAM raccoglierà, in collaborazione con i Cantoni, valori empirici e in base a essi

svilupperà una promozione delle strutture di raccordo forestale basata sulle prestazioni per il periodo programmatico successivo.

4.7 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il ... [secondo trimestre] 2016.

² La modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM di cui al numero III.2 entra in vigore il 1° giugno 2017.

³ L'articolo 32, l'abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36-37), l'articolo 66 Rimando, rubrica, nonché capoverso 3 e l'abrogazione del regolamento di cui al numero II entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Capoverso 1: La presente modifica dell'ordinanza sulle foreste entra in vigore il ... [secondo trimestre] 2016, ad eccezione della modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, dell'articolo 32, dell'abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36-37), dell'articolo 66 Rimando, rubrica, nonché capoverso 3 e dell'abrogazione del regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale.

Capoverso 2: La modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM di cui al numero III.2 entra in vigore il 1° giugno 2017. Questo posticipo si spiega con il fatto che serve ancora del tempo per definire i dettagli del regime del nuovo emolumento, introdurlo e informare gli attori interessati e perché né il personale né l'organizzazione logistica necessari a tal scopo sono ancora disponibili.

Capoverso 3: L'articolo 32, l'abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36-37), l'articolo 66 Rimando, rubrica, nonché capoverso 3 e l'abrogazione del regolamento di cui al numero II entrano in vigore il 1° gennaio 2018. Ciò dipende dal fatto che le direttive di cui all'articolo 32 capoverso 2 dell'Ofo, che devono disciplinare il contenuto, il certificato nonché la garanzia di qualità della formazione e della formazione continua sul piano pratico, devono ancora essere elaborate e sottoposte ai Cantoni nell'ambito di un'indagine conoscitiva. Non è pertanto possibile un'entrata in vigore prima del 1° gennaio 2018.